

CAMERA DEI DEPUTATI N. 930

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CHIAROMONTE

Disposizioni per la promozione della
ricerca nelle discipline umanistiche

Presentata il 30 maggio 2006

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il Parlamento ha approvato nel 2000 la legge n. 6 del 2000, di iniziativa parlamentare, che — rinnovando la disciplina della legge n. 113 del 1991 — ha dettato nuove norme per la promozione e la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche.

Questa legge garantisce un adeguato sostegno alle attività che promuovono la conoscenza delle scienze esatte e delle tecniche, ma non comprende nel suo ambito di intervento la valorizzazione delle attività di ricerca e dei suoi risultati nelle discipline dell'area umanistica, intesa come cultura delle scienze storiche, filologiche, archeologiche, sociologiche, demotno-antropologiche e politiche e delle tecniche di indagine e di ricerca ad esse applicate.

La cultura, però, non si manifesta e sviluppa soltanto nelle sue articolazioni

tecnico-scientifiche relative alle scienze esatte. Si pensi come sarebbe notevolmente più ristretto il suo ambito se non comprendesse tutto il vastissimo patrimonio storico-culturale dato dall'apporto delle scienze e delle discipline dell'area umanistica.

È quindi necessario che, accanto alla promozione della ricerca e della divulgazione dei risultati nell'area delle scienze matematiche, fisiche e naturali, si individuino strumenti atti a sostenere lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati anche nell'area umanistica.

Analogamente a quanto stabilito con la legge n. 6 del 2000, cui ci si è già riferiti, la presente proposta di legge mira a:

a) potenziare le istituzioni con personalità giuridica di diritto privato senza fini di lucro impegnate nella ricerca, nella promozione e nella diffusione della cultura scientifica in area umanistica e nella

valorizzazione del patrimonio storico-culturale italiano;

b) incentivare l'adozione, da parte delle suddette istituzioni, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sia per l'attività di ricerca che per la diffusione dei risultati di tali attività;

c) promuovere una divulgazione di alto livello qualitativo dei risultati della ricerca nei vari ambiti della società civile, e in particolare nella scuola, anche incentivando l'organizzazione di attività quali esposizioni, convegni, iniziative editoriali a stampa e multimediali;

d) favorire la formazione di reti di cooperazione tra le istituzioni citate e le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado, così da rafforzare la consapevolezza dell'importanza della formazione e

della ricerca in area umanistica per la vita e la crescita civile e morale della società.

L'articolo 1 individua tra i compiti del Ministro dell'università e della ricerca quello di adottare iniziative per il perseguimento delle finalità esposte. L'articolo definisce anche gli strumenti e i criteri orientativi per l'assegnazione dei finanziamenti, sottolineando l'esigenza che le istituzioni destinatarie di tali finanziamenti abbiano una consolidata esperienza nella programmazione della ricerca.

L'articolo 2 stabilisce l'istituzione del Comitato per la cultura scientifico-umanistica, fissa le modalità della sua composizione e definisce le sue funzioni.

L'articolo 3, infine, stabilisce l'onere derivante dall'attuazione della legge e le modalità attraverso le quali garantirne il finanziamento.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Ministro dell'università e della ricerca, di seguito denominato «Ministro», nel rispetto della libertà della scienza e dell'insegnamento e con esclusione di ogni privilegio o discriminazione, promuove la ricerca nelle discipline umanistiche, individuate, in particolare, nelle scienze storiche, filologiche, archeologiche, storico-artistiche, demo-etno-antropologiche, giuridiche e politiche, nonché le tecniche ad esse applicate, e la diffusione dei relativi risultati. A tale fine adotta iniziative volte a:

a) potenziare le istituzioni con personalità giuridica di diritto privato, senza fini di lucro, aventi come fine principale la ricerca nelle discipline umanistiche, anche favorendo il coordinamento fra le stesse;

b) favorire l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e, in particolare, delle reti telematiche, per lo sviluppo della ricerca e la diffusione dei suoi risultati;

c) promuovere l'informazione e la divulgazione, nelle loro diverse forme, degli esiti della ricerca nelle discipline umanistiche;

d) favorire, anche mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, i rapporti tra le università, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado e le istituzioni di cui alla lettera *a*).

2. Per l'attuazione del comma 1, il Ministro può promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le università e altri enti pubblici e privati. Tali accordi e intese definiscono programmi, obiettivi, tempi e fasi

di attuazione, ripartizione degli oneri e modalità di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative che interessano materie di competenza anche del Ministero dell'istruzione ovvero del Ministero dei beni e delle attività culturali sono adottate di concerto con i rispettivi Ministri.

3. Per l'attuazione del comma 1, il Ministero dell'università e della ricerca, di seguito denominato « Ministero », finanzia altresì, in tutto o in parte, progetti di ricerca predisposti dalle istituzioni di cui al medesimo comma. Per accedere al finanziamento, le istituzioni devono dimostrare:

a) la disponibilità di un rilevante patrimonio materiale e immateriale;

b) una capacità di programmazione pluriennale delle attività di ricerca, anche nel quadro di programmi e progetti di ricerca cogestiti a livello nazionale e internazionale.

4. I progetti di ricerca di cui al comma 3, ai fini dell'ammissione al finanziamento, sono valutati in base ai seguenti criteri, da applicare in ordine di priorità:

a) relazione con attività di ricerca già svolte dalla stessa istituzione che si siano rivelate efficaci;

b) valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale di proprietà o comunque nella disponibilità dell'istituzione proponente;

c) presenza di un piano di diffusione dei risultati delle attività di ricerca;

d) adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per lo sviluppo delle attività di ricerca e la diffusione dei risultati;

e) durata del progetto;

f) numero delle istituzioni nazionali e internazionali coinvolte e capacità di realizzare reti di ricerca;

g) dimensione internazionale del progetto;

h) progettazione e realizzazione di azioni formative contestuali o successive alle attività di ricerca.

5. Le modalità di presentazione dei progetti, di valutazione degli stessi e di assegnazione dei contributi sono determinate con regolamento del Ministro, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Il Ministro presenta ogni tre anni, a decorrere dall'anno 2009, una relazione al Parlamento concernente l'attuazione della presente legge. Nella relazione sono sinteticamente illustrati i singoli progetti di ricerca presentati, le motivazioni delle deliberazioni adottate dal Ministero in ordine al loro finanziamento e gli esiti dei progetti finanziati.

ART. 2.

1. Per l'attuazione della presente legge è istituito, presso il Ministero, il Comitato per la cultura scientifico-umanistica, di seguito denominato « Comitato ».

2. Il Comitato è composto dal Ministro, che lo presiede, e da otto esperti nella ricerca in campo umanistico e nella diffusione dei suoi risultati, nominati dal Ministro stesso, dei quali tre designati rispettivamente:

a) dal Consiglio universitario nazionale;

b) dal consiglio scientifico generale del Consiglio nazionale delle ricerche;

c) dal Ministro dei beni e delle attività culturali.

3. Il Comitato svolge funzioni di consulenza e di coordinamento relativamente alle attività previste dalla presente legge, nonché di valutazione dei risultati delle ricerche finanziate; i suoi membri durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.

ART. 3.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



15PDL0040620